



**CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO
DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
DEL COMUNE DI CAORLE
PERIODO DAL 02/09/2023 AL 01/09/2028**

CIG 9848853A99

Art.1 – Oggetto del servizio

Il presente capitolato d'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Caorle (VE) ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.

Art.2 – Prestazioni oggetto del servizio

Il Broker si impegna a fornire al Comune di Caorle supporto completo in materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni e servizi, indicati in via principale e non esaustiva:

1. identificazione, valutazione ed analisi delle situazioni di rischio (ed individuazione delle coperture occorrenti) che dovessero manifestarsi nel corso della prestazione del servizio di brokeraggio, con continuo monitoraggio dell'adeguatezza delle coperture, anche in relazione all'emanazione di nuove normative, ai mutamenti del mercato assicurativo e alle esigenze dell'Amministrazione;
2. impostazione di un programma assicurativo completo e personalizzato volto ad ottimizzare le protezioni attive e passive e limitare i costi a carico dell'Ente, comprendente le indicazioni relative ai premi ottenibili dal mercato, i costi approssimativi degli interventi di miglioramento delle protezioni attive e passive e quelli per la stima preventiva dei beni;
3. monitoraggio ed analisi dei costi delle coperture, valutazione del relativo rapporto costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti, impostazione del programma assicurativo e personalizzato dell'Amministrazione;
4. assistenza e consulenza nella predisposizione delle procedure delle gare assicurative e predisposizione con congruo anticipo rispetto alla scadenza, dei capitolati speciali d'appalto, opportunamente aggiornati all'evoluzione legislativa e di mercato, nonché assistenza in fase di esperimento di gara ed in fase contrattuale qualora richiesto dalla stazione appaltante. Resta inteso che il Broker non potrà ingerirsi di sua iniziativa nelle scelte collegate all'individuazione delle compagnie di assicurazione;
5. gestione dei sinistri attivi e passivi, compresi quelli già verificatisi e pendenti alla data di aggiudicazione del servizio, in collaborazione con gli uffici del Comune a ciò preposti, con particolare riferimento al contenimento dei tempi di liquidazione e con obbligo di riferire in merito all'esito di tutti i sinistri trattati. Valutazione sull'apertura di sinistri di particolare complessità segnalati dal Comune ed analisi delle eventuali eccezioni mosse dalle Compagnie assicurative in ordine alla risarcibilità del danno,



verifica sulla corretta applicazione di eventuali scoperti o franchigie. In caso di danno entro la soglia di franchigia prevista in polizza, il Broker dovrà esprimere una propria valutazione in merito, oltre che trasmettere copia della perizia redatta dal perito della compagnia assicurativa ed ogni altra documentazione idonea a consentire il nulla osta dell'Ente per la liquidazione al danneggiato;

6. assistenza nella gestione ordinaria delle polizze (comprese quelle in corso alla data di affidamento del servizio oggetto della presente gara d'appalto) con segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti, pagamento dei premi, segnalazione di eventuali adempimenti obbligatori nelle polizze, segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti e delle modalità per le relative soluzioni (es. recesso in caso di sinistro da parte della Compagnia di Assicurazione) ogni oltre altra connessa attività di gestione successiva alla stipula;

7. consulenza ed assistenza in ogni situazione avente interesse assicurativo, in particolare:

- a favore di Amministratori e di dipendenti che ne facciano richiesta per problematiche professionali e/o di categoria, ivi compresa l'attività di formazione ed informazione attraverso riunioni e documentazione illustrativa, nonché studio di convenzioni relative a coperture assicurative individuali in vari settori rischio;

- per convenzioni o contratti che il Comune vada a stipulare con terzi, nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché nella verifica di corrispondenza delle polizze, da questi stipulate, alle norme di convenzione o del contratto e nell'individuazione degli obblighi da porre a carico dei soggetti che utilizzano, anche in via occasionale, impianti, immobili e beni del Comune;

- rilascio di pareri di congruità in merito a coperture assicurative da richiedere a terzi aggiudicatari di contratti di appalto o di concessione a garanzia delle responsabilità da questi derivanti ;

8. tempestiva trasmissione di novità legislative o di pronunce giurisprudenziali innovative che intervengano nel corso del servizio e trasmissione delle novità proposte dalle Compagnie di assicurazione;

9. messa a disposizione di un servizio telematico che agevoli l'Ente nel monitoraggio sullo stato dei sinistri, relativamente a tutte le polizze in essere, in ordine alle varie fasi e casistiche che possono evidenziarsi (es. apertura, riserva, contenzioso, ecc.) e creazione di una banca dati informatica contenente i dati significativi dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi stipulati dall'Ente;

10. elaborazione di reports semestrali sulla situazione dei sinistri (con indicazione di quelli liquidati, riservati e dichiarati senza seguito ed indicazione dell'andamento della sinistrosità e dello stato dei sinistri aperti);

11. elaborazione di un rapporto annuale sulla congruità ed efficacia del programma assicurativo in essere e sull'attività svolta dal Broker nell'arco temporale di riferimento, contenente indicazioni, suggerimenti, proposte volte a migliorare e salvaguardare la copertura assicurativa dell'Ente e a tale scopo pertanto dovrà essere garantito almeno un incontro annuale presso la sede comunale;

12. resa di pareri su questioni in materia assicurativa o attinente;

13. servizi aggiuntivi offerti in sede di gara.

Art. 3 – Durata dell'incarico

La durata dell'incarico è di ANNI CINQUE, con decorrenza **dal 02/09/2023 sino al 01/09/2028.**

Il servizio potrà iniziare - in via d'urgenza - prima della stipula del contratto risultante da apposito atto, e con possibilità di proroga di mesi sei nelle more dell'indizione ed esecuzione di una nuova gara.

L'appalto cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l'iscrizione al RUI del Broker a causa della cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari istituito ai sensi del D.Lgs. 209/2005.



Il Broker aggiudicatario si farà carico della gestione ordinaria delle polizze assicurative in essere e si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio dell'incarico di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data. *In tale ottica l'aggiudicatario assumerà l'impegno a collaborare col Broker attualmente incaricato dall'Ente per il pieno e completo passaggio delle competenze.*

In caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, l'aggiudicatario, su richiesta dell'Ente, si impegna comunque a proseguire le attività per non oltre novanta giorni in modo da consentire al nuovo Broker ovvero all'Ente il graduale passaggio di competenze.

Art. 4 – Importo a base d'asta e corrispettivo del servizio

Il servizio di Brokeraggio assicurativo di cui al presente capitolato non comporta per il Comune di Caorle alcun onere diretto, né presente né futuro per compensi, rimborsi, o quant'altro in quanto lo stesso verrà remunerato, secondo le percentuali di provvigione stabilite, da parte delle Compagnie di Assicurazione con le quali verranno stipulate le polizze assicurative.

Tale valore viene stimato applicando ai premi imponibili delle polizze assicurative in essere, la percentuale di provvigione netta del 6% per la polizza RC Auto e del 12% per le restanti polizze diversa dalla RC Auto e moltiplicando gli importi ottenuti per i cinque anni di durata dell'appalto più l'eventuale proroga di sei mesi.

Il valore così ottenuto dell'appalto è quantificato in **€ 104.197,00** Si tratta di un importo meramente indicativo che non impegna in alcun modo e a nessun titolo l'Ente.

Resta inteso che le provvigioni del rapporto di brokeraggio assicurativo derivanti dalla precedente gara aggiudicata restano invariate fino alla stipula dei nuovi contratti assicurativi.

Si informa che attualmente la percentuale di provvigione pagata è pari al 12% sui rami diversi da RC Auto e pari al 6% sul ramo RC Auto.

La provvigione spettante al Broker troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo affidamento dei servizi assicurativi esistente, successivamente alla scadenza naturale del loro termine o all'eventuale risoluzione anticipata degli stessi.

L'Amministrazione non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti circa il riconoscimento delle commissioni da parte delle Società di assicurazione.

La percentuale di provvigione dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedimento di gara per la stipulazione delle polizze assicurative.

Il Broker è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento in oggetto.

Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto l'espletamento del servizio non comporta rischi d'interferenza con il personale comunale; pertanto, tenuto conto anche che trattasi di prestazione di natura intellettuale, non si è proceduto alla redazione del documento di valutazione rischi (DUVRI) di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

**Art. 5 – Situazione assicurativa del Comune di Caorle**

Le polizze assicurative stipulate dall'Amministrazione Comunale, in vigore al momento dell'indizione della presente procedura di gara sono di seguito elencate per un ammontare annuo di premi assicurativi pari ad euro € 196.296,15:

	TIPO DI POLIZZA		PERIODO	IMPORTO PREMIO ANNUO
1	ELBA ASSICURAZIONI - BUCCHIONI'S STUDIO SAS	ALL RISK INCENDIO	31/12/2022 - 31/12/2025	€ 53.130,00
2	ALLIANZ SPA STRADIOTTO ASSICURA SRL	RCT/O	31/12/2022 - 31/12/2025	€ 81.700,00
3	AIG EUROPE S.A.	R.C. PATRIMONIALE COLPA LIEVE	31/12/2022 - 31/12/2025	€ 9.820,00
4	AXA ASSICURAZIONI	INFORTUNI	31/12/2022 - 31/12/2025	€ 8.747,00
5	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA M.M. ASS.NI MAGRO MATTEO	CVT KM - KASKO MEZZI AMMIN E COLLABORATORI IN MISSIONE	31/12/2022 - 31/12/2025	€ 947,14
6	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA M.M. ASS.NI MAGRO MATTEO	CVT ENTE - KASKO MEZZI COMUNE	31/12/2022 - 31/12/2025	€ 3.771,35
7	HDI ITALIA SPA	RC AUTO - LIBRO MATRICOLA	31/12/2022 - 31/12/2025	€ 11.313,91
8	ROLAND RECHTSSCHUTZ AG	TUTELA LEGALE E PERITALE - COLPA LIEVE	31/12/2022 - 31/12/2025	€ 19.763,75
9	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	CORPI NAUTICA	31/12/2022 - 31/12/2023	€ 3.444,00
10	GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A.	NAVIGAZIONE GT LAVORO ("KASKO") - CAORLINA	27/01/2023- 27/01/2024	€ 2.000,00
11	SIAT SPA	POLIZZA DRONE POLIZIA LOCALE	20/11/2022 - 19/11/2023	€ 989,00
POLIZZE FIDEJUSSORIE			PERIODO	IMPORTO PREMIO
1	GENERALI ITALIA SPA POLIZZA N. 380440325	FIDEJUSSIONE REGIONE VENETO GENIO CIVILE X CANALE OROLOGIO RIO INTERNO	DAL 01/07/2018 RINNOVO ANNUALE	€ 150,00
2	COFACE milanouno@coface.it POLIZZA N. 1820352	FIDEJUSSIONE DEMANIO MARITTIMO REGIONE VENETO GENIO CIVILE (Lungomare Petronia)	DAL 17/02/2009 RINNOVO ANNUALE	€ 150,00
3	COFACE milanouno@coface.it POLIZZA N. 2025808	FIDEJUSSIONE DEMANIO MARITTIMO REGIONE VENETO GENIO CIVILE	01/11/2022 RINNOVO ANNUALE	€ 100,00
4	SACE BT SPA POLIZZA N. 2799671181	FIDEJUSSIONE REGIONE VENETO X CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA TEGNUE PORTO FALCONERA	sino al 31/12/2026	€ 270,00
TOTALE PREMI PAGATI ANNUALMENTE				€ 196.296,15



Art. 6 – Modalità di svolgimento dell’incarico

Il Broker dovrà eseguire l’incarico secondo i contenuti del presente capitolato speciale d’appalto con diligenza e nell’esclusivo interesse del Comune di Caorle.

Dovrà assicurare la completezza delle proposte di copertura dei rischi necessari all’Amministrazione assicurando altresì trasparenza dei rapporti con le Compagnie di Assicurazione che risulteranno aggiudicatrici dei contratti assicurativi.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali, non può impegnare il Comune se non preventivamente autorizzato né può sottoscrivere documenti contrattuali, formulare disdette, modificare obblighi precedentemente assunti, per conto del Comune.

Il Comune nella fase di attuazione delle gare assicurative e nella corrispondenza eventuale con le imprese assicuratrici dovrà indicare negli atti la sussistenza del contratto di brokeraggio assicurativo e le generalità del.

Nel rapporto contrattuale instaurato il Broker dovrà:

- predisporre entro i tempi concordati il materiale necessario agli uffici del Comune per operare nella perfetta correttezza e nel rispetto delle normative vigenti;
- fornire tutta la consulenza ed assistenza precontrattuale e contrattuale necessaria a tutelare esclusivamente gli interessi assicurativi del Comune;
- attenersi scrupolosamente alle direttive del Comune;
- riferire in merito all’esito di tutti i sinistri trattati.

Art. 7 - Obblighi delle parti contraenti

Il Broker, nell’espletamento del servizio si impegna a:

- impiegare propri mezzi e risorse e ad accollarsi gli oneri relativi al reperimento ed all’utilizzo della documentazione necessaria;
- svolgere l’incarico alle condizioni di cui al presente capitolato, al bando di gara ed all’offerta presentata in sede di gara, nell’interesse dell’Ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
- seguire quanto proposto con il piano di lavoro presentato in sede di offerta, fatte salve le diverse indicazioni da parte dei competenti uffici dell’Ente, assicurando adeguata assistenza di personale idoneo, dietro semplice richiesta degli uffici competenti;
- relazionare in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome dell’Ente, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all’Ente;
- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l’Ente senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest’ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto agli obblighi precedentemente assunti dall’Ente;
- avvisare tempestivamente l’Ente dei rinnovi e dei premi in scadenza, al fine di evitare scoperture assicurative oltre ad avvisare tempestivamente delle eventuali prescrizioni per tutti i sinistri che si verificheranno, in modo tale da consentire all’Ente di interromperle.
- sono a carico del Broker aggiudicatario tutte le spese e gli oneri accessori connessi e conseguenti



l'espletamento dell'incarico nonché i rischi connessi all'esecuzione dello stesso.

- Il Broker non dovrà essere vincolato con imprese di assicurazione da impegni di sorta.
- Il Broker aggiudicatario è tenuto a comunicare entro 15 giorni al Comune di Caorle ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
- Il Broker aggiudicatario deve osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e privacy.

Il Comune si impegna a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del Broker;
- rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al Broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'Ente con le compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico.

Art. 8 – Pagamento dei premi assicurativi

Nell'ambito della gestione delle polizze assicurative, il Comune provvederà alla liquidazione dei premi (relativi a contratti di assicurazione stipulati, prorogati e/o rinegoziati) al Broker aggiudicatario previa comunicazione da parte del medesimo dei dati necessari per effettuare i predetti pagamenti. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.

Il Broker si impegna ad inviare gli originali delle polizze e delle appendici opportunamente quietanzate. In ordine all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, **in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell'Amministrazione, pertanto il pagamento fatto a favore del Broker sarà ritenuto a tutti gli effetti come quietanza liberatoria per il Comune stesso.** Si applicano in ogni caso le norme di cui all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i. e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, lo stesso sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

I pagamenti dei premi dovuti alle Compagnie Assicurative avverranno esclusivamente tramite conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il Broker aggiudicatario dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Art. 9 – Referente del Broker

Il Broker si impegna, fin dalla presentazione dell'offerta, a designare un proprio incaricato, in possesso dei



requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell'ente per il servizio oggetto del presente capitolato.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest'ultimo.

Il Broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica), ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.

Art. 10 – Responsabilità del Broker

Il Broker è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio.

Il Broker è responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a fare stipulare, modificare o integrare agli organi comunali competenti.

Ai sensi dell'art. 83, comma 4 lett (c del D.Lgs. 50/2006 e s.m.i. alla data di presentazione dell'offerta il Broker dovrà dimostrare di aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, come previsto dagli articoli 11 e 15 del Regolamento IVASS n. 5/2006, e dagli articoli 110 e 112 del D.Lgs. 209/2005 per un massimale non inferiore ad € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/€) obbligandosi, in caso di aggiudicazione, di tenere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata del contratto e destinata al risarcimento dei danni nei confronti del Comune.

Il Broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente capitolato, purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.

Art. 11 – Divieto di subappalto

Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto è vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto.

Art. 12 – Garanzia definitiva

Il Broker aggiudicatario dovrà costituire garanzia definitiva a tutela dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, da costituire nei modi e nei termini previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.



La riduzione dell'importo della fideiussione è consentita nei limiti e con le modalità di cui all'art. 93 del citato D.Lgs.

L'impresa aggiudicataria è tenuta in qualsiasi momento, su richiesta della Stazione appaltante, ad integrare la garanzia qualora questa, durante l'espletamento del servizio, sia in parte utilizzata a titolo di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali.

Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti i depositi cauzionali.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 13 – Contestazione delle violazioni agli obblighi contrattuali ed applicazione delle penali

In caso di violazione degli obblighi contrattuali, intendendosi per tali le disposizioni contenute nel presente capitolato speciale e nell'offerta tecnica del Broker, il Comune provvederà a formulare circostanziata contestazione scritta con diffida ad adempiere, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC, assegnando al Broker un termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi per produrre controdeduzioni scritte.

Nel caso in cui tali controdeduzioni non fossero ritenute idonee a giustificare il comportamento del Broker, verrà applicata, per ogni singola violazione, una penale il cui ammontare sarà deciso dal RUP, da un minimo di € 100,00 (cento/00) ad un massimo di € 200,00 (duecento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo, a valere sull'ammontare della garanzia definitiva, per rispetto ai termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali indicate nel presente capitolato e nell'offerta tecnica, fatta salva la richiesta di risarcimento integrale dell'eventuale danno arrecato.

Per il ritardo nei pagamenti dei premi, dipendenti dal Broker, che comporti la sospensione delle coperture assicurative, oltre all'applicazione della penale nella misura massima di € 200,00 (duecento/00), l'Amministrazione si riserva la rivalsa nei confronti dell'impresa per risarcimenti conseguenti ad eventi dannosi occorsi ad essa stessa o a terzi nel periodo di scopertura oltre all'eventuale risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

L'Amministrazione si riserva a seguito dell'erogazione di tre penali, di procedere alla risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

In ogni caso l'Ente si riserva di informare degli inadempimenti l'ISVAP e A.N.A.C.

Art. 14 – Risoluzione del contratto

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento, senza alcun genere di indennità e compenso al Broker aggiudicatario, qualora non fosse garantito il pieno rispetto di tutte le condizioni stabilite con il presente capitolato o al verificarsi di eventi o inadempienze che verranno ritenute particolarmente gravi.



In tal caso saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali.

L'incarico cesserà automaticamente ed immediatamente di produrre effetti nel caso in cui venga meno l'iscrizione al RUI di cui al D.Lgs. n. 209/2005 da parte dell'aggiudicatario o nel caso lo stesso venga dichiarato fallito.

Anche in tale caso resta fermo il diritto dell'Ente di procedere per i danni subiti e di ottenere il risarcimento dei danni.

L'Amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà di recedere dal contratto previa comunicazione del preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza di ogni annualità.

In caso di revoca o di risoluzione anticipata del rapporto contrattuale per un qualsiasi motivo, il Comune si riserva la facoltà di rivolgersi al secondo miglior offerente per l'assegnazione del Servizio, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 15 – Spese ed accessori

Sono a carico del Broker aggiudicatario tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica secondo le norme vigenti, mediante scrittura privata autenticata.

Art. 16 – Controversie

Per eventuali controversie, divergenze o vertenze inerenti all'esecuzione o all'interpretazione del presente contratto, qualora non sia fattibile comporre in accordo tra le parti, sarà competente il Foro di Pordenone.

Art. 17 – Richiamo a disposizioni di legge

Per quanto non contemplato nel presente Capitolato Speciale, si fa espresso rinvio alle disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 18 – Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni ciascuna delle due parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati personali, compresa la comunicazione a terzi, per finalità annesse, connesse e conseguenti all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente Capitolato.